

# Regolamento REACH

4<sup>a</sup> Conferenza nazionale

## Il ruolo delle Regioni nell'attuazione del regolamento REACH

Giuliano Tagliavento  
COORDINAMENTO INTERREGIONALE PREVENZIONE  
COMMISSIONE SALUTE



# Le Regioni e le finalità del REACH



- **Il Reach ha, tra i suoi obiettivi generali, la tutela sia della salute che dell'ambiente**
- **le Regioni promuovono i medesimi obiettivi trasversalmente operando attraverso le strutture dei SSR e delle ARPA**
- **Le Regioni, inoltre, attraverso le strutture del SSR, operano trasversalmente per la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori**

# Accordo Stato – Regioni 29 ottobre 2009: la guida per lo sviluppo del sistema dei controlli



- **Definizioni**
- **Obblighi generali**
- **Autorità preposte ai controlli**
- **Gruppo interregionale**
- **Personale che esegue i controlli**
- **Programmazione dei controlli**
- **Linee guida per l'attività di controllo**
- **Attività di controllo**
- **Campionamento ed analisi**
- **Rete laboratoristica a supporto delle attività di controllo**
- **Sistema interattivo**

# L'ASSETTO ORGANIZZATIVO NEI TERRITORI



- **ATTUALMENTE TUTTE LE REGIONI E P.A. , TRANNE MOLISE, BASILICATA E SARDEGNA HANNO RECEPITO L'ACCORDO STATO REGIONI DEL 2009. LA SARDEGNA STA FORMALIZZANDO L'ATTO**
- **IN QUASI TUTTE LE REGIONI E P.A. L'AUTORITA' COMPETENTE E' STATA INDIVIDUATA NELLA STRUTTURA TECNICA DELL'ASSESSORATO ALLA SALUTE CHE SI OCCUPA DI PREVENZIONE. IN ALCUNI CASI AUTORITA' COMPETENTI SONO DIRETTAMENTE LE AA.SS.LL.**
- **11 RECEPIMENTI REGIONALI CONTEMPLANO GIA' ANCHE LA GESTIONE DEL CONTROLLO SUL REGOLAMENTO CLP**
- **IN 13 REGIONI SU 18 E' PREVISTO IL RUOLO DELLE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SEMPRE COME SUPPORTO ANALITICO, A VOLTE ANCHE COME SUPPORTO PER UNA VIGILANZA INTEGRATA**
- **IN TUTTE LE REGIONI E P.A. IL RUOLO PRINCIPALE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E' ATTRIBUITO AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL;**
- **IN DUE REGIONI E' PREVISTO UN NUCLEO REGIONALE DI ISPETTORI REACH. IN UNO DEI DUE, SOLO PER UNA FASE TRANSITORIA DI MESSA A REGIME DEL SISTEMA APPENA TERMINATA**

# 2011 – 2012 REACH EN FORCE 2: I PRIMI PIANI DI VIGILANZA



**Centrati sugli utilizzatori a valle**, formulatori di miscele, secondo i requisiti di legge imposti da REACH e CLP per il gruppo di riferimento.

Rivolti essenzialmente alla verifica dei **processi di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento** e gli obblighi generali degli utilizzatori a valle come riportato al titolo IV.

**In particolare gli ispettori hanno verificato:**

- **Art. 31 – Schede di Sicurezza (SDS):** disponibilità, contenuto e misure impartite per utilizzatori/destinatari a valle
- **Art. 32 – INFORMAZIONI:** applicabili qualora non siano richieste SDS
- **Art. 35 – accesso alle informazioni per i lavoratori**
- **Art. 36 - obblighi di rispetto delle indicazioni impartite**

# 2011 – 2012 RISULTATI:



<b>ANNO</b>	<b>REF 1</b>	<b>REF 2</b>	<b>Regioni e P.A. coinvolte</b>	<b>N. Sanzioni REACH - CLP</b>
<b>2011</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>2012</b>	<b>18</b>	<b>149</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>65</b>	<b>192</b>	<b>16</b>	<b>30</b>

# Gli articoli sanzionati (1)



- **Art. 6 REACH (Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati)**
- **Art. 31 par 6 REACH (16 sezioni della SDS)**
- **Art. 31 par 7 REACH (scenari di esposizione a seguito valutazione sicurezza chimica ai sensi art. 14 o 37)**
- **Art. 31 par. 9 REACH (aggiornamento scheda sicurezza da parte dei fornitori)**

# Gli articoli sanzionati (2)



- **Art. 4 comma 4 CLP** (obbligo per i fornitori della etichettatura ed imballo di sostanza o miscela pericolosa conformemente ai titoli III e IV, prima della immissione sul mercato).
- **Art. 17 CLP** (disposizioni generali sulla corretta etichettatura)
- **ART. 40 CLP** (obbligo di notifica all'Agencia di sostanza pericolosa immessa sul mercato da fabbricanti o importatori)



# Gli articoli sanzionati (3)



- **ART. 3 D.Lgs 65/03** (Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, loro classificazione ed etichettatura)
- **ART. 15 D.Lgs 65/03** (invio all'istituto Superiore di Sanità' delle informazioni di cui all'allegato XI per costituzione archivio preparati pericolosi)

## 2013 - REACH EN FORCE 3



**Obiettivo diretto:** verificare preregistrazione /registrazione sostanze fabbricate e/o importate in quanto tali (o componenti di miscele), con riferimento a quelle indicate nel manuale europeo del programma e/o individuate da AC Nazionale in accordo con A.D.

**Obiettivo indiretto:** testare la capacità di integrazione tra Agenzia delle Dogane e reti regionali per il controllo ufficiale

**TARGET:** ALMENO 1 CONTROLLO PER REGIONE

# 2011 - 2012: Informazione e formazione curata da Regioni e P.A.



ANNO	REGIONI COINVOLTE	REACH ESTERNI (INFORM e AGGIOR)	REACH DP E ARPA	CLP ESTERNI (INFORM e AGGIOR)	CLP DP E ARPA	NAZIONALI (DP E ARPA)
2011	11	55	44	55	44	1 CLP
2012	15	46	71	52	71	2 RIPE
TOTALE	16	101	115	107	115	3



# CONSUNTIVO REGIONALE



- Le Regioni si sono fortemente impegnate per la realizzazione degli obiettivi dei regolamenti REACH e CLP sin dalla loro prima applicazione;
- In tutte le Regioni sono presenti tecnici formati per effettuare il controllo dei regolamenti europei e l'impegno nell'aggiornamento è costante
- Le strutture operative delle ASL garantiscono la sostanziale totalità della vigilanza svolta in Italia anche se la copertura è ancora differenziata rispetto alla produzione
- A fianco della attività di controllo, le Regioni svolgono una costante attività di informazione sensibilizzazione rivolta agli «utenti».

# DALL' OSSERVAZIONE REGIONALE



- aumento della conoscenza dei regolamenti da parte delle aziende dal 2010 ad oggi
- Contenuti delle schede di sicurezza migliorati dal 2010 ad oggi, ma ancora molto spesso incompleti/errati
- ritardi più marcati si registrano rispetto alla produzione degli scenari di esposizione
- aziende utilizzatrici a valle e formulatori, permangono in grave difficoltà perché non ottengono schede di sicurezza corrette (o le informazioni necessarie) da parte di importatori/fabbricanti.

# AZIONI RITENUTE PRIORITARIE

(1)



- Definire la procedura per il sanzionamento, in ambito europeo, di Aziende che redigono SDS non conformi ai regolamenti REACH e Reg. (CE) 453/10
- Approvare l'atto normativo nazionale previsto per la graduazione delle sanzioni
- Realizzare il data base dei controlli e delle sanzioni per miglior programmazione e verifica omogeneità vigilanza
- Definire le procedure di segnalazione nazionali «orizzontali» e «verticali»

# AZIONI RITENUTE PRIORITARIE

## (2)



- **Analizzare il ruolo informativo dell'Help Desk Nazionale in relazione alle attività di vigilanza ormai a regime**
- **Verificare l'allineamento e la coerenza tra sistemi di informazione europeo – nazionale – territoriali**
- **Qualificare e rendere maggiormente efficace il controllo mediante la verifica di riscontri analitici almeno sulle sostanze sottoposte a restrizioni**
- **Migliorare gli strumenti informativi pubblici per il supporto alle piccole imprese del nostro sistema produttivo**